

## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

L'istanza di esonero dall'imposta sui redditi di lavoro dipendente ai sensi della Convenzione per evitare le doppie imposizioni è disciplinata agli articoli 260 e 266 della Legge sulla Procedura Tributaria (Gazzetta Ufficiale della RS n 117/06) in relazione all'articolo 127 della Legge sull'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (Gazzetta Ufficiale della RS n 117/06).

Il soggetto che percepisce i redditi di lavoro dipendente deve far pervenire l'istanza debitamente compilata all'erogatore del reddito antecedentemente all'erogazione dello stesso. L'erogatore presenta l'istanza compilata all'Amministrazione delle Imposte della Repubblica di Slovenia. L'Autorità tributaria si pronuncia sull'istanza entro 15 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Il sostituto d'imposta può procedere all'erogazione del reddito senza effettuare - calcolare e detrarre la ritenuta a titolo d'imposta, solo dopo che avrà ricevuto da parte dell'Autorità tributaria formale comunica attestante l'accoglimento dell'istanza.

È necessario presentare un'istanza distinta per ogni singola corresponsione dei redditi. Se il sostituto d'imposta procede all'erogazione del reddito con scadenze regolari, l'Autorità tributaria potrà concedere benefici per un periodo di tempo più lungo.

Il modello va compilato in modo leggibile, in stampatello a lettere maiuscole.

**1.** Il soggetto che percepisce il reddito indica lo Stato con il quale la Repubblica di Slovenia ha stipulato la Convenzione per evitare le doppie imposizioni, nonché il paragrafo e l'articolo della Convenzione ai sensi dei quali presenta l'istanza.

### **2. Dati relativi al soggetto che percepisce il reddito**

Riportare il nome ed il cognome del soggetto che percepisce i redditi. Occorre, inoltre, indicare il suo indirizzo di residenza (località, via, numero civico, posta), lo Stato di cittadinanza, lo Stato di cui viene considerato residente ai fini fiscali (l'Autorità competente del medesimo Stato rilascia la certificazione di cui al punto 8 del modello) ed il codice fiscale o altro numero identificativo di natura analoga. Tale dato, tuttavia, è facoltativo.

### **3. Dati relativi al soggetto erogatore del reddito**

Riportare la ragione sociale, la forma giuridico-organizzativa, la sede, lo Stato ed il codice fiscale o altro numero identificativo di natura analoga del soggetto erogatore. Tale dato, tuttavia, è facoltativo. Quando l'erogatore del reddito è una stabile organizzazione di un soggetto non residente nella Repubblica di Slovenia, è necessario contrassegnare con una X la casella corrispondente alla risposta SÌ ed indicare la denominazione della stabile organizzazione, la sua sede ed il codice fiscale, specificando se il reddito di lavoro dipendente è a carico della stessa. Qualora mancasse la sede, occorre indicare la località in cui si trova. In caso contrario – quando ad erogare il reddito non sia una stabile organizzazione – è sufficiente barrare la casella relativa alla risposta NO.

### **4. Permanenza e rapporto di lavoro dipendente del soggetto che percepisce il reddito nella Repubblica di Slovenia**

Indicare la data di primo arrivo del soggetto che percepisce il reddito (di lavoro dipendente) nella Repubblica di Slovenia (gg.mm.AAAA) ed il previsto periodo di soggiorno (in relazione al rapporto di lavoro) nella Repubblica di Slovenia (dal (gg.mm.AAAA) al (gg.mm.AAAA)). Riportare, inoltre, la denominazione, la sede/località (indirizzo) ed il codice fiscale del soggetto per il quale (presso il quale) si svolge la prestazione lavorativa.

### **5. Dati relativi ai redditi percepiti per i quali si applica la convenzione di cui al punto 1**

Specificare la tipologia del reddito, evidenziando come possa essere considerato ai fini dei benefici richiesti previsti dalla Convenzione. Indicare, inoltre, la data di erogazione (mm.gg.AAAA) e l'importo del reddito, espresso in euro con due cifre decimali – arrotondato al centesimo di euro.

### **6. Altro**

Riportare altri dati utili.

**8.** La compilazione del quadro n. 8 è riservata all'Autorità competente dello Stato di cui il soggetto che percepisce i dividendi viene considerato residente ai fini fiscali.